

CAMERA DEI DEPUTATI N. 203

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, AGRUSTI, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ANTOCI, AZZOLINI, BACCARINI, ENZO BALOCCHI, BARUFFI, BERNI, BERTOLI, BIAFORA, BIASCI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BOTTA, CACCIA, CANCIAN, CARELLI, CARLI, CAROLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CIAFFI, CILIBERTI, COLONI, CORSI, SILVIA COSTA, D'AIMMO, DAL CASTELLO, DELFINO, DIANA, DI LAURA FRATTURA, D'ONOFRIO, FRANCESCO FERRARI, WILMO FERRARI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GALBIATI, GALLI, GELPI, GIOVANARDI, GITTI, GOTTARDO, GUALCO, IANNUZZI, LAMORTE, LA PENNA, ANGELO LA RUSSA, LIA, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MANFREDI, MARGUTTI, MATTARELLA, MAZZOLA, MAZZUCONI, MELELEO, MICHELINI, MOIOLI VIGANÒ, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PACIULLO, PALADINI, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PISICCHIO, LUIGI RINALDI, ROJCH, SANESE, SANGALLI, SANTUZ, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SARTORIS, SAVIO, SCAVONE, SILVESTRI, TABACCI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI

Riforma degli ordinamenti della scuola materna

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione definitiva dei Nuovi orientamenti programmatici della scuola dell'infanzia dà motivo per una più vasta considerazione sullo stato della scuola per i bambini dai 3 ai 5 anni e sull'esigenza di un urgente impegno politico in ordine alla sua formazione qualitativa e al suo ade-

guamento istituzionale. La proposta di legge che si presenta, raccogliendo fra l'altro il parere del CNPI sul documento, adotta il termine « scuola dell'infanzia », significando anche nella dizione la più forte caratterizzazione della scuola come tale, che si legittima per il soggetto cui si rivolge, per la propria motivazione cultu-

rale e per l'impostazione pedagogico-didattica.

Infatti il decreto ministeriale 3 giugno 1991 (Nuovi orientamenti di scuola materna) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1991, n. 139, si distingue come progetto culturale e formativo che, mentre precisa l'identità della scuola dell'infanzia nel sistema educativo di base, intende rispondere alla più diffusa e consapevole domanda del servizio in rapporto all'evoluzione della società complessa. Esso coniuga la sua prescrittività con una programmazione flessibile e contestualizzata che riafferma prioritariamente la centralità del bambino come soggetto attivo nell'interazione con i pari, con gli adulti, l'ambiente e la cultura, nonché come titolare di diritti, fra cui quello educativo assume particolare rilevanza. Il suo specifico pedagogico si rivolge alla famiglia e all'extrascuola anche in una prospettiva di educazione interculturale fondata sulla convivenza democratica, sul rispetto e sulla valorizzazione delle diversità, sull'offerta di pari opportunità che promuovano l'effettivo diritto allo studio e l'autorealizzazione, facendo leva sulle dimensioni di sviluppo tipiche (affettive, sociali, cognitive) dell'età considerata.

L'attuale attenzione per l'infanzia e per la sua scuola è sostanziata da una maggiore consapevolezza dei diritti della persona recepiti nella nostra Costituzione ed affermati più volte, specie riguardo al bambino, nei documenti degli organismi internazionali. La scuola dell'infanzia sviluppa il proprio intervento in direzione dell'uomo e del cittadino di domani, sulla base di indirizzi sempre più qualificati per le istanze della società e con risposte dal significato autentico, adeguando ordinamenti e strutture alla propria crescita.

Con la famiglia, contesto primario e naturale dell'educazione, e con le altre agenzie del territorio, essa ricerca le possibili interazioni in un'ottica di complementarietà e di sviluppo, favorendo il dialogo e il confronto su finalità la cui condivisione postula — a vari livelli — precise responsabilità superando giustapposizioni e deleghe.

Ne esce rafforzata la dignità di « vera scuola », di un fertile terreno d'esperienza e di prima alfabetizzazione culturale sottratto a indebite gerarchizzazioni o a residui di concezioni assistenzialistiche.

Dal 1968 (anno d'istituzione della scuola materna statale) ad oggi, il servizio è venuto configurandosi come istituzione aperta, interagente con la famiglia e la più ampia comunità sociale come « progetto » e « luogo di vita » orientato ai bisogni di identità, competenza e autonomia dei bambini, favorendo altresì tempestivi decondizionamenti in ordine a deprivazioni e a svantaggi. Esso si è qualificato — in certo senso — come opportunità di educazione permanente anche attraverso la capillarità della sua diffusione, nel confronto di opzioni ideali, culturali ed educative. Alla sua generalizzazione ha certamente concorso il pluralismo istituzionale, favorendo la frequenza — ancorché facoltativa — dei bambini in età; l'adeguamento, inoltre, della scuola autonoma agli orientamenti statali del 1969 — importante prova di maturità dell'esistente — ha motivato presso l'utenza la percezione più profonda dei suoi obiettivi educativi e il progressivo riconoscimento del valore pubblico di tutto il servizio. Ciò è stato recepito in ambito normativo e legislativo attraverso la politica regionale sul diritto allo studio e i rapporti di convenzione attuati in numerose province fra comuni e scuole autonome, con prestazioni di natura finanziaria che hanno superato semplici forme di assistenza e di sussidiarietà.

Il concorso alla piena realizzazione della personalità del bambino offerto dalle varie realtà territoriali ha tuttavia risentito — come risente — sia delle disomogeneità culturali e socio-economiche presenti nel Paese, sia del dualismo di fatto esistente tra scuola materna statale e non statale. Ciò a partire dalla diversità dei riferimenti normativi (per la prima, la legge istitutiva 8 marzo 1968, n. 444; per la seconda, il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), cui si aggiunge — all'interno dello stesso servizio di Stato — un profondo divario nelle condizioni di funzionalità tra regioni e

zone geografiche diverse, con la concentrazione di gravi situazioni negative nel Meridione e nelle isole.

È inoltre nota la precarietà istituzionale ed economico-finanziaria delle scuole autonome, pure aventi una fisionomia popolare ed aperta; in molti casi, è l'unico servizio prescolare accessibile alla comunità, in ordine al quale il contributo statale appare sperequativo e ne accentua la « sopravvivenza a rischio ». A fronte della generalizzazione della frequenza, assistiamo pertanto a forti disomogeneità nell'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nella scelta di un'offerta comunque qualificata, di pari opportunità formative, nonché nella conclamata continuità nella scuola di base e nel rispetto dell'indirizzo educativo della famiglia.

Lungi dal valorizzare come sano parametro di competitività la varietà di esperienze e di situazioni, in assenza di un quadro unitario di riferimento normativo il pluralismo istituzionale della scuola dell'infanzia diviene elemento di discriminazione e di mortificazione del diritto all'autonomia e alla libertà educative. Il fatto è tanto più grave se si considera che, secondo statistiche CENSIS riferite all'anno scolastico 1989-1990, la scuola dell'infanzia non statale comprende il 48,2 per cento del totale degli alunni iscritti!

Ora, dinanzi a un documento di grande portata come i Nuovi orientamenti, non possiamo non tener conto di queste problematiche. Senza condizioni di parità, la « diversità » delle scuole dell'infanzia — invece che garanzia e arricchimento della proposta educativa — rappresenterà un arretramento. E qui è ineludibile dare una risposta coerente alle premesse poste da un documento sostanzialmente rivolto « a tutta » la scuola.

Si tratta pertanto di superare gli squilibri esistenti attorno alla progettualità forte dei Nuovi orientamenti, affrontando la ristrutturazione di un sistema competitivo e compatibile con quelli comunitari, anche in vista dei traguardi dell'integrazione europea. Innanzitutto, al fine di garantire livelli qualitativi omogenei sul territorio, assicurati a tutti nel rispetto delle

pregiudiziali citate, all'interno di una normativa organica che consideri obiettivamente il problema della convivenza di istituzioni statali e istituzioni libere nel circuito di un « servizio pubblico integrato », comprensivo di tutte quelle scuole dell'infanzia che previamente vi si adeguino. Accanto al mantenimento della loro autonomia ed originalità, queste garantirebbero oggettivamente la qualificazione di *standard* formativi; al tempo stesso, la legge porrebbe condizioni in ordine alla funzionalità e all'agibilità del servizio, all'organizzazione del medesimo, alla qualificazione del personale e alla direzione delle istituzioni, in coerenza con quanto proposto dal quadro culturale e pedagogico dei Nuovi orientamenti.

La scuola statale, all'interno di questo sistema, concorrerebbe come punto di riferimento regolativo per tutte le altre scuole del servizio pubblico integrato, rispettose di alcuni fondamentali requisiti e condizioni, tra cui l'osservanza degli Orientamenti, la regolamentazione interna, la partecipazione delle componenti alla collegialità, l'adozione del calendario e dell'orario, i limiti numerici degli alunni per sezione, l'accoglienza dei soggetti handicappati.

In tali termini, il superamento del tradizionale dualismo presuppone la definizione di un nuovo quadro di rapporti giuridici con l'applicazione dell'istituto della parità scolastica, costituzionalmente affermata, che traduca concretamente la funzionalità e la gestione economica delle istituzioni con i necessari finanziamenti sulla base di apposite convenzioni.

Oltre all'identità e ai compiti della scuola dell'infanzia in ragione della sua motivazione educativa, la proposta di legge considera le specifiche condizioni istituzionali, organizzative, strutturali della sua funzionalità. Riconosce l'alto livello di professionalità dei docenti e degli altri operatori scolastici come condizione essenziale della qualità del sistema, ed auspica strumenti per la formazione iniziale e in servizio sostenuti da interventi organici, fra i quali (oltre alla realizzazione della legge che prevede il corso di

laurea e, a medio termine, l'elevazione del curriculum di base) un piano di riqualificazione e di aggiornamento aperto anche alle realtà autonome. Anche qui l'ottica, da sinergica e sistematica, rischia di farsi parziale e riduttiva in assenza di una normativa generale; è il caso dell'aggiornamento sui Nuovi orientamenti che interesserà sin da quest'anno i docenti della scuola materna statale trascurando la ricognizione sulle risorse e il coinvolgimento di quelle realtà che pure nel territorio concorrono alla generalizzazione del servizio.

Per le ragioni suaccennate, la proposta si configura come un progetto organico per il riordinamento istituzionale e organizzativo della scuola dell'infanzia, considerando la questione del rapporto tra realtà statali e non statali oltre meri termini di dipendenza o di giustapposizione. Essa peraltro ribadisce l'autonomia pedagogica, didattica, organizzativa del servizio a sostegno di un coerente processo di continuità educativa per lo sviluppo di tutto il sistema scolastico.

La proposta di legge che ora s'intende presentare muove dall'analisi e dall'interpretazione delle esigenze istituzionali e organizzative le quali, nell'esperienza dell'attuale scuola materna e nelle acquisizioni della ricerca e del dibattito che hanno accompagnato la riforma degli Orientamenti, vengono assunte come un complesso di condizioni oggettivamente necessarie per l'applicabilità degli Orientamenti stessi, per la fattibilità del progetto pedagogico che sottendono e, dunque, per la stessa realizzazione dell'identità educativa della scuola.

L'articolato considera sistematicamente:

l'identità istituzionale (natura, caratteri, denominazione, finalità, compiti, destinazione della scuola dell'infanzia in ragione della sua qualificazione propriamente scolastica motivata con forza dal diritto educativo del bambino) (capo I);

la funzione di un quadro ordinamentale unitario (il più urgente) per lo svi-

luppo di tutta la scuola dell'infanzia, nonché le specifiche condizioni istituzionali, organizzative, strutturali garanti della funzionalità del servizio (capo II);

l'istituzione di scuole dell'infanzia a carattere meramente privato (capo III);

le condizioni strutturali necessarie a garantire la qualità funzionale nonché il problema della qualità professionale degli insegnanti e della loro formazione/aggiornamento (capo IV).

In particolare, la proposta si caratterizza:

per la configurazione sistemica di un servizio pubblico di scuola dell'infanzia (statale e non statale), assicurato su tutto il territorio e fondato su un autentico pluralismo istituzionale;

per la ridefinizione della natura e dei caratteri della scuola per il bambino affermandone l'identità, la specificità e l'autonomia;

per la configurazione istituzionale della scuola all'interno del sistema scolastico di base di cui essa costituisce il primo segmento ponendosi in rapporto di continuità educativa con i due successivi: elementare e media;

per la funzione propria riconosciuta alla scuola pubblica statale in ordine all'esigenza di assicurarne ovunque l'agibilità, e tuttavia non in condizioni di contrapposizione ma come intervento integrato con quello degli enti locali e delle libere istituzioni;

per la soluzione avanzata in ordine ai problemi propri dei diversi tipi di scuole con l'introduzione di un regime di convenzione con lo Stato, al quale le scuole stesse possono accedere nel rispetto della loro autonomia e con precisi requisiti;

per lo *standard* di funzionalità educativa e organizzativa proposto a tutte le scuole per un loro riconoscimento nel servizio pubblico integrato di scuola dell'infanzia;

per il riconoscimento di piena professionalità agli operatori;

per l'esigenza di dare autonomia a rispettive direzioni didattiche di scuole materne statali;

per un piano straordinario di aggiornamento del personale a sostegno dell'applicazione dei Nuovi orientamenti programmatici;

per un programma d'interventi finalizzati a rimuovere situazioni di grave dif-

ficoltà che ostacolano la normale attività e lo sviluppo della scuola del bambino in zone del Paese caratterizzate da situazioni negative sotto il profilo economico-sociale.

L'articolato offre, fra l'altro, interessanti concordanze con gli indirizzi preparati come accompagnamento della proposta dei Nuovi orientamenti, e con le « raccomandazioni » conclusive del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI

ART. 1.

(Scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia accoglie le bambine e i bambini di età compresa fra i tre ed i cinque anni, al fine di assicurare loro una prima esperienza di formazione scolastica secondo i bisogni e le esigenze proprie dell'età.

2. Nella sua azione educativa la scuola dell'infanzia si ispira ai valori affermati nella Costituzione e concorre, in collaborazione con la famiglia, a promuovere la personalità del bambino sviluppandone le potenzialità.

3. Per i suoi caratteri e per le sue finalità, la scuola dell'infanzia costituisce, con propria identità e autonomia istituzionale, il primo grado del sistema formativo scolastico di base e si raccorda con l'asilo nido e con la scuola elementare per la necessaria continuità educativa.

4. Con particolare riferimento all'atto dell'ingresso nella scuola elementare e alle particolari esigenze del bambino di cinque anni, sono stabilite forme di raccordo in ordine alla programmazione educativa, alla informazione sugli alunni all'atto del passaggio dall'una all'altra istituzione, alla partecipazione dei genitori e dei vari operatori, alla organizzazione dei servizi interni ed esterni, alle forme di aggiornamento e qualificazione del personale docente ed ausiliario.

5. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa. Il diritto del bambino a frequentare la scuola dell'infanzia è assicurato nell'ambito degli ordinamenti del diritto allo studio e con l'istituzione di scuole su tutto il territorio nazionale. Le scuole promuovono, mediante il rapporto

con le famiglie e contribuendo a rimuovere le eventuali difficoltà, l'iscrizione, l'assiduità e la continuità della frequenza dei bambini per tutto il triennio.

ART. 2.

(Diritto allo studio, integrazione scolastica e assistenza).

1. Agli alunni della scuola dell'infanzia, indipendentemente dal tipo di scuola da essi frequentato, si estendono le norme in materia di diritto allo studio, di integrazione scolastica dei bambini svantaggiati e handicappati, di assistenza e prevenzione medico-specialistica in vigore per gli alunni delle scuole elementari, nelle forme e nei modi rispondenti alle esigenze proprie dell'età e ai caratteri costitutivi della scuola dell'infanzia.

ART. 3.

(Orientamenti programmatici o programmi).

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono approvati i programmi che definiscono finalità, obiettivi, contenuti e indirizzi metodologici della scuola dell'infanzia.

2. I programmi sono modificabili ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base delle verifiche predisposte dagli ispettori tecnici, delle acquisizioni provenienti dalla ricerca pedagogica e dell'esperienza educativa, nonché dei contributi e delle proposte avanzate dai collegi dei docenti e dalle associazioni professionali e dei genitori.

ART. 4.

(Docenti).

1. Per accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia sono richiesti, a partire da cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il

diploma di laurea e la specifica abilitazione secondo le disposizioni in vigore.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del diploma di scuola magistrale o dell'abilitazione magistrale, o conseguano tali titoli entro un triennio, sono ammessi ai concorsi per il conseguimento della specifica abilitazione e possono pertanto accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia con l'obbligo di frequentare, entro i primi tre anni di insegnamento, un corso integrativo di durata annuale promosso, in ciascuna provincia, dall'amministrazione scolastica, con la collaborazione delle università, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e secondo le modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza.

3. La frequenza del corso è obbligatoria e gratuita.

ART. 5.

(Personale ausiliario).

1. Il personale ausiliario è qualificato per le funzioni da svolgere secondo i profili professionali definiti dal Ministro della pubblica istruzione con apposito decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

CAPO II.

GENERALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6.

(Generalizzazione del servizio pubblico integrato).

1. Il diritto di ogni bambino in età compresa fra i tre ed i cinque anni ad avvalersi di una educazione scolastica consona ai bisogni e alle esigenze della sua età è assicurato con l'istituzione su tutto il territorio nazionale di scuole statali, regionali e degli enti locali, di enti, istituzioni e associazioni a carattere pubblico e privato.

2. Le scuole dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché quelle di enti, istituzioni e associazioni giuridicamente costituiti, non aventi scopo di lucro, che richiedono e ottengono il riconoscimento di cui alla presente legge, in quanto concorrono a garantire la generalizzazione del servizio con pari opportunità per tutti gli utenti e in conformità alle norme generali di cui al capo I, costituiscono il servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia nell'ambito del sistema scolastico di base.

3. Alle scuole dell'infanzia del servizio pubblico integrato si estendono, compatibilmente con l'autonomia delle singole istituzioni e con la loro caratterizzazione per quanto concerne il tipo di gestione, le disposizioni previste dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, in materia di continuità educativa con la scuola elementare e con la scuola media.

ART. 7.

(Condizioni per le scuole del servizio pubblico integrato).

1. Le scuole dell'infanzia che fanno parte del servizio pubblico integrato:

a) applicano gli orientamenti programmatici e le norme generali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta salva la loro identità culturale e pedagogico-didattica;

b) sono dotate di un apposito statuto o regolamento in cui è esplicitamente escluso il fine di lucro e assicurata la pubblicità dei bilanci;

c) cooperano, nell'ambito della programmazione scolastica territoriale, con le istituzioni esistenti per la generalizzazione del servizio nel rispetto delle libere scelte dei genitori;

d) prevedono un numero minimo e massimo degli alunni per sezione conforme a quello previsto per le scuole statali;

e) dispongono di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti cui riconoscono la libertà culturale e

didattica, i diritti sindacali, le forme di partecipazione scolastica e garantiscono condizioni normative ed economiche conformi alle leggi vigenti ed ai contratti collettivi di lavoro in vigore per le rispettive categorie;

f) prevedono organi collegiali analoghi a quelli previsti per la scuola statale;

g) si attengono, per quanto non previsto dalle norme generali in materia di organizzazione didattica, di orario e di calendario annuale, alla disciplina in vigore per la scuola statale;

h) accolgono, uniformandosi alla normativa generale, i bambini in situazione di *handicap* o di svantaggio e si adeguano, quanto ad organizzazione e a personale di sostegno, alle particolari esigenze educative dei medesimi.

2. Ogni scuola del servizio pubblico integrato conserva la sua autonomia e concorre, secondo le sue specifiche finalità e caratteristiche, alla realizzazione degli scopi educativi e sociali della scuola dell'infanzia.

ART. 8.

(Scuola statale dell'infanzia).

1. La scuola statale dell'infanzia, per le sue finalità e per i suoi caratteri istituzionali, è parte del sistema scolastico di base e opera in continuità educativa con la scuola elementare e con la scuola media.

2. Al fine di assicurare la presenza della scuola su tutto il territorio, l'istituzione di nuove sezioni di scuola statale è disposta secondo piani provinciali annuali sulla base delle necessità accertate per ogni distretto. L'istituzione è obbligatoria ovunque sia richiesta dai genitori per un numero di bambini sufficiente a costituire una sezione.

3. L'istituzione di una nuova sezione comporta l'obbligo, per il comune competente per territorio, di assumere contestualmente gli oneri relativi all'edilizia, custodia, manutenzione e sussidio.

4. La scuola statale dell'infanzia si attiene alle norme generali di cui al capo I; è aperta a tutti e gratuita; concorre, secondo le sue specifiche finalità e caratteristiche, alla realizzazione del servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia.

5. Le scuole materne statali istituite ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, assumono la denominazione di scuola dell'infanzia e si conformano a quanto disposto dalla presente legge.

ART. 9.

(Organizzazione della scuola statale dell'infanzia).

1. La scuola statale dell'infanzia si organizza in sezioni composte da non più di venti bambini e da non meno di dodici.

2. Le sezioni che accolgono soggetti handicappati non possono superare il numero di dieci bambini.

3. Il collegio dei docenti delibera in ordine ai criteri per la composizione delle sezioni.

ART. 10.

(Orario e calendario annuale delle attività della scuola statale dell'infanzia).

1. La scuola statale dell'infanzia sviluppa la sua attività da trenta a quaranta ore settimanali, distribuite in sei o cinque giorni, su delibera del consiglio di circolo sentito il collegio dei docenti.

2. L'attività annuale è regolata dal calendario scolastico in conformità agli altri ordini e gradi della scuola, con possibilità di adeguamento della distribuzione dell'orario nella giornata e dei periodi di interruzione del servizio a particolari esigenze socio-ambientali, fatto salvo il numero stabilito dei giorni di attività.

3. L'orario di servizio degli insegnanti è comprensivo di due ore settimanali da destinare, senza la presenza degli alunni, alla verifica e alla programmazione educativo-didattica.

ART. 11.

(Organico del personale docente della scuola statale dell'infanzia).

1. L'organico provinciale della scuola statale dell'infanzia è costituito da un numero di posti pari al doppio delle sezioni, oltre alla dotazione organica aggiuntiva.

2. Ad ogni circolo didattico è assegnato un numero di docenti in ragione di due per ogni sezione; ad esso si aggiunge un numero di insegnanti pari ad una unità ogni tre sezioni.

3. L'utilizzazione dei docenti nel plesso di titolarità è disposta sulla base della programmazione educativo-didattica di competenza del collegio dei docenti.

4. Gli insegnanti di sostegno sono iscritti in apposito ruolo provinciale e assegnati ai circoli didattici per la loro utilizzazione in ragione delle esigenze accertate.

5. Ogni insegnante è titolare nel circolo didattico di appartenenza.

ART. 12.

(Personale ausiliario della scuola statale dell'infanzia).

1. Le funzioni educativo-assistenziali e di collaborazione per specifici servizi sono svolte dal personale ausiliario al quale è riconosciuto lo stato giuridico ed economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Il personale ausiliario è iscritto in apposito ruolo.

2. L'organico del personale ausiliario è determinato in ragione di una unità ogni due sezioni a cui si aggiunge la dotazione organica aggiuntiva, in ragione di una unità ogni tre sezioni. Il personale è iscritto in un ruolo provinciale ed è utilizzato nei plessi scolastici ai quali è assegnato.

3. Il personale ausiliario delle scuole materne statali istituite ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in

vigore della presente legge, che appartenga ai ruoli organici del comune in cui opera la scuola o sia stato nominato con delibera del consiglio comunale, può chiedere il passaggio ai ruoli del personale ausiliario dello Stato per continuare lo svolgimento delle medesime funzioni.

ART. 13.

(Funzioni del personale ausiliario della scuola statale dell'infanzia).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce le funzioni e le attribuzioni del personale ausiliario, avendo presenti le esigenze educative, assistenziali e organizzative in relazione alle caratteristiche funzionali della scuola dell'infanzia e alla esigenza che sia curata la necessaria collaborazione con gli insegnanti in tutti i momenti in cui si articola l'attività educativa.

2. Il personale ausiliario è tenuto a frequentare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un corso di qualificazione della durata di un semestre promosso dall'amministrazione scolastica con la collaborazione degli IRRSAE. La frequenza è obbligatoria e gratuita.

3. Ai corsi di cui al comma 2 può partecipare, gratuitamente, il personale ausiliario delle scuole dell'infanzia delle regioni e degli enti locali nonché quello delle scuole convenzionate di cui all'articolo 18.

ART. 14.

(Circoli didattici di scuola statale dell'infanzia).

1. Le scuole statali, funzionanti in un medesimo distretto o in distretti contigui, sono ordinate in circoli didattici, a ciascuno dei quali corrisponde un ufficio di direzione didattica di scuola statale dell'infanzia.

2. Ogni circolo didattico di scuola statale dell'infanzia comprende da un mi-

nimo di venti ad un massimo di quaranta sezioni.

3. Qualora il numero delle sezioni esistenti nello stesso distretto o in due distretti contigui non raggiunga il numero minimo richiesto oppure si oppongano ragioni di funzionalità che impediscono, anche temporaneamente, la costituzione di scuola statale dell'infanzia, tali sezioni sono aggregate al circolo didattico di scuola elementare competente per territorio.

4. Il numero degli insegnanti di scuola statale dell'infanzia compresi in un circolo didattico di scuola elementare concorre, a tutti gli effetti, a costituire l'organico del circolo.

5. Le direzioni didattiche di scuola statale dell'infanzia hanno competenza sulle scuole del servizio pubblico integrato e su quelle private nei limiti indicati dalla presente legge.

ART. 15.

(Ruolo nazionale dei direttori didattici della scuola statale dell'infanzia).

1. È istituito il ruolo nazionale dei direttori didattici della scuola statale dell'infanzia.

2. Ai direttori didattici della scuola statale dell'infanzia si estendono le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

3. Nei limiti dei posti risultanti dal ruolo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, procede alla istituzione dei circoli didattici secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2.

ART. 16.

(Organi collegiali).

1. Si estendono ai circoli didattici di scuola statale dell'infanzia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. È istituito il consiglio di intersezione con la partecipazione di due genitori per sezione oltre ai docenti impegnati nella sezione stessa.

3. I consigli di circolo di scuola elementare che comprendono sezioni di scuola statale dell'infanzia devono comprendere un numero di rappresentanti elettivi degli insegnanti e dei genitori proporzionale al numero degli alunni.

4. Sono costituiti due distinti collegi dei docenti per la scuola elementare e per la scuola dell'infanzia. I due collegi si riuniscono in comune per trattare argomenti di comune interesse o concernenti la continuità educativa fra i due gradi di scuola.

ART. 17.

(Scuole delle regioni e degli enti locali).

1. Le regioni e gli enti locali, oltre agli obblighi istituzionali stabiliti dalle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, di edilizia e di fornitura di servizi, possono, nell'ambito della loro autonomia, contribuire alla promozione del servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia, sul territorio di rispettiva competenza, mediante:

a) la istituzione e la gestione di proprie scuole, uniformandosi alle norme generali di cui al capo I;

b) la erogazione di contributi finanziari con carattere integrativo in favore di scuole che rispondano alle condizioni di cui all'articolo 7 e alle quali si riconoscano ragioni di particolare rilevanza pubblica;

c) la promozione di attività volte in modo specifico ad una più diffusa consapevolezza delle finalità educative e sociali della scuola dell'infanzia.

2. Le scuole dell'infanzia delle regioni e degli enti locali fanno parte del servizio pubblico integrato di cui all'articolo 6.

3. Gli enti interessati concordano con il Ministero della pubblica istruzione un regime di rapporti giuridici ed economici, mediante convenzioni, per quanto concerne contributi all'integrazione del bilancio, ordinamenti didattici, trattamento giuridico ed economico del personale e per il necessario coordinamento funzionale del servizio.

ART. 18.

(Scuole convenzionate).

1. Le scuole dell'infanzia, promosse e gestite da enti e associazioni giuridicamente istituiti e non aventi scopo di lucro, possono chiedere ed ottenere di far parte del servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia alle condizioni indicate all'articolo 7.

2. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni con le scuole di cui al comma 1 in virtù delle quali lo Stato si impegna a contribuire alle spese generali di funzionamento e assume a suo carico la spesa per il personale docente e ausiliario relativamente al numero delle sezioni e alle unità di personale che risultano operanti nella scuola e comunque entro i limiti numerici previsti dagli ordinamenti della scuola statale.

3. Sulle scuole dell'infanzia convenzionate il direttore didattico della scuola statale competente per territorio esercita funzioni di coordinamento e di controllo in ordine alle materie oggetto della convenzione e per le finalità generali del servizio pubblico integrato.

ART. 19.

(Oneri a carico dei genitori).

1. Nulla è dovuto da parte dei genitori ai gestori di scuole convenzionate per quanto si riferisce alle prestazioni coperte dall'intervento statale.

2. Sono a carico dei genitori i corrispettivi per le altre spese di gestione nella

misura stabilita dall'organo collegiale previsto dallo statuto della scuola, competente a disporre in ordine alla gestione della stessa.

CAPO III.

SCUOLE DELL'INFANZIA NOTIFICATE

ART. 20.

(Istituzione).

1. L'istituzione di scuole dell'infanzia a carattere meramente privato è soggetta a presa d'atto da parte del provveditore agli studi, il quale, sulla base di una relazione del direttore didattico competente per territorio, accertato il possesso, da parte del gestore, dei requisiti stabiliti dalla legge, ne autorizza l'attività secondo le disposizioni generali di cui al capo I della presente legge.

2. L'autorizzazione può essere revocata in caso di accertata inadempienza.

CAPO IV.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 21.

(Aree in difficoltà).

1. Al fine di assicurare condizioni omogenee di frequenza della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione dispone una ricognizione sullo stato delle istituzioni esistenti, sul loro grado di funzionalità e sulle esigenze di nuove istituzioni, considerato il servizio assicurato dalle scuole statali, da quelle di iniziativa regionale e degli enti locali, nonché da quelle di enti, associazioni e privati, e ne riferisce al Parlamento.

2. Nei limiti delle disponibilità stabilite annualmente dalla legge finanziaria, il Ministro della pubblica istruzione cura la elaborazione di un piano triennale di interventi finalizzati all'adeguamento e allo sviluppo del servizio della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale. Il suddetto piano considera le scuole statali esistenti e le nuove istituzioni ritenute necessarie, l'iniziativa delle regioni e degli enti locali nonché quella degli enti, delle istituzioni e delle associazioni non aventi scopo di lucro le cui scuole rientrano nel servizio pubblico integrato.

3. Con particolare riferimento alle regioni e alle province che presentano gravi situazioni deficitarie sotto il profilo delle istituzioni in esse operanti e delle esigenze di qualificazione del servizio, il Ministro della pubblica istruzione dispone con priorità gli interventi ritenuti necessari al fine di assicurare una generalizzazione della scuola dell'infanzia in condizioni di omogeneità quantitativa e qualitativa.

4. Per la medesima finalità di cui al comma 3, il Ministro della pubblica istruzione promuove a livello nazionale, regionale e locale, d'intesa con i Ministeri competenti e con le regioni interessate, conferenze di servizio fra le diverse amministrazioni statali, regionali e comunali al fine di favorire la convergenza degli interventi secondo le rispettive competenze.

ART. 22.

(Aggiornamento).

1. Al fine di promuovere una adeguata conoscenza degli orientamenti programmatici approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, il Ministro della pubblica istruzione promuove, attraverso gli uffici scolastici provinciali e con la collaborazione degli ispettori tecnici e degli IRRSAE, un piano straordinario poliennale di aggiornamento dei dirigenti e dei docenti delle scuole statali e di quelle

comprese nel sistema pubblico integrato, da attuarsi con attività programmate a livello provinciale o subprovinciale.

2. Per la organizzazione e la partecipazione alle attività di cui al comma 1 è previsto, per il personale statale, l'esonero dagli obblighi di servizio con la possibilità di procedere alla nomina di supplenti temporanei.

3. Gli enti, le istituzioni e le associazioni professionali a carattere nazionale che abbiano, fra i loro scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale di cui al comma 1.